

Bonus baby sitter: novità e chiarimenti dell'INPS. Fino a 2.000 euro per chi ancora non l'ha richiesto

Emergenza Covid-19

18 Giugno 2020

Luca Martini

Arriva per i genitori **la seconda tranche per il pagamento del bonus baby sitter**, come previsto dal Decreto Rilancio. L'INPS infatti, con [messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020](#), ha aggiornato le procedure introdotte dal decreto CuraItalia includendo le novità previste del decreto Rilancio in tema di baby sitting.

Dato importante da sottolineare è il seguente: **chi ancora non avesse richiesto il bonus secondo quanto prescritto dal decreto CuraItalia, potrà farlo grazie al decreto Rilancio**, e potrà farlo accedendo ai contributi previsti per i servizi di baby sitting **per un importo che va da un minimo di 1.200 ed un massimo di 2.000 euro da spendere entro il prossimo 31 luglio del 2020**.

Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell'emergenza.

Tali ultimi soggetti **possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l'importo integrativo del precedente**, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l'importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l'infanzia.

Altra importante novità è che, rispetto alla prima tranche del bonus baby sitter, questo secondo contributo potrà essere utilizzato anche per pagare i servizi ricreativi offerti dai centri estivi per i minori.

In questo caso il genitore dovrà **allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia** (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, **dovrà essere indicato anche l'importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere**. Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

Centri e attività diurne (L);

Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);

Ludoteche (L1);

Centri di aggregazione sociale (LA2);

Centri per le famiglie (LA3);

Centri diurni di protezione sociale (LA4);

Asili e servizi per la prima infanzia (LB);

Asilo Nido (LB1);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Ricordiamo che il bonus baby sitter viene erogato ai lavoratori del settore privato e agli autonomi per un massimo di 1.200 euro mentre, per i lavoratori pubblici, l'importo sale a 2000 euro, da corrispondere in due tranches, soltanto per coloro che abbiano partecipato attivamente all'emergenza coronavirus, e quindi appartenenti ai settori della sanità, sicurezza, difesa, forze dell'ordine e soccorso pubblico.

Le modalità per richiedere il bonus **restano le medesime**. Si rinvia a [questo articolo](#) per quanto necessario al fine di inoltrare domanda.

Ricordiamo, infine, che il bonus baby sitter va usato **in alternativa ai congedi parentali**.

TAG: Covid-19, coronavirus, Decreto Rilancio

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.